

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO



Approvato con deliberazione di
C.C. n. XX del xx/xx/20xx
esecutivo dal xx/xx/20xx
REDAZIONE Servizio
Ambiente

Sommario

Articolo 1 - riferimenti normativi.	3
Articolo 2 - Disposizioni generali sul fabbisogno energetico	4
Articolo 3 - Tecnologie e Tipologie impiantistiche, campo di applicazione ...	5
Articolo 4 - Regime giuridico delle autorizzazioni, procedure autorizzative. ...	7
Articolo 5 - ATTIVITA' DI INDIRIZZO E SOSTEGNO DEL COMUNE PER INSTALLAZIONE RINNOVABI.	9
Articolo 6 - ACCORDI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – misure compensative.	11
Articolo 7 - norma transitoria	11

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 1 - riferimenti normativi

Il presente regolamento si sviluppa all'interno di un quadro normativo di settore in continua evoluzione di cui si richiamano le principali fonti:

- a) il D.M. Ministero dello sviluppo economico 10/9/2010 Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219 recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative (allegato 2), applicate direttamente anche in Toscana a partire dal 2 gennaio 2011;
- b) la Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)", entrata in vigore il 24/03/2011;
- c) il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", entrato in vigore il 29/03/2011;
- d) la LR 69/2012 "Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012" con cui è stata aggiornata la LR 39/2005 "Disposizioni in materia di energia" alle norme statali succitate, nonché è stata preso atto della sostituzione dell'istituto della Dia con la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
- e) la LR 22/2015 e la LR 13/2016 con cui la Regione Toscana ha riassunto dal 1° gennaio 2016 le competenze in materia di autorizzazioni energetiche che erano state assegnate alle Province.
- f) il decreto legislativo 199 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- g) ogni altro riferimento va valutato anche in relazione al quadro della disciplina normativa, pianificatoria e regolamentare, vigente al momento della presentazione della procedura abilitativa.

Art. 2 - Disposizioni generali sul fabbisogno energetico

Al fine di favorire il risparmio energetico, la realizzazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed il corretto impiego dell'energia nella sue varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi del presente regolamento.

1 Il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione garantisce che il soddisfacimento del fabbisogno energetico sia conseguito facendo ricorso a sistemi che minimizzino i consumi energetici, in particolare attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica, provvedendo alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utile alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia. Gli interventi devono essere comunque realizzati in coerenza con quanto previsto dalla normativa di settore (D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii. - D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. - D.M. 26 giugno 2015 e con le eventuali specifiche previste nel Regolamento Edilizio.

2 Ai fini di cui al punto precedente, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione valuta, tramite una relazione in cui devono essere illustrati il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero la dimostrazione dell'eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui ai precedenti punti, la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali ad esempio:

- a sistemi di fornitura energetica decentrata basati su energie rinnovabili
- b cogenerazione;
- c sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici condomini , se disponibili;
- d connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
- e ciclo chiuso della risorsa energetica nel comparto industriale;
- f sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

3. La valutazione di cui al punto 2 e sviluppata, se si tratta di un piano, nell'ambito del procedimento di VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla normativa regionale; se si tratta invece di un progetto, nell'ambito delle procedure di VIA qualora prevista, oppure tramite una relazione in cui devono essere illustrati il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero deve essere dimostrato l'eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

4. Il documento di valutazione dovrà comunque dare atto esplicitamente del rispetto delle condizioni poste dagli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati . In particolare, ai fini del conseguimento della piena efficienza produttiva degli impianti necessari alla produzione di fonti energetiche rinnovabili e della tutela delle risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio, la localizzazione e la realizzazione degli impianti stessi avrà luogo sulla base delle determinazioni del Piano ambientale ed energetico regionale in coerenza con il PIT Paesaggistico della Regione Toscana.

5. In merito alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio, si ricorda quanto di seguito riportato:

- a la legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.Lgs. n.387/2003, art.12 comma 7 ;
- b Nel D.M. 10 settembre 2010 sono richiamate le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili recepite dal presente Regolamento;
- c con la legge regionale 11/2011 sono state individuate limitazioni per gli impianti fotovoltaici a terra, e il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale , approvato il 10 febbraio 2015), oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione:
 - delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa (Allegato 2 alla Scheda A.3) ,

- delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti eolici (Allegato 1 alla Scheda A.3);
- richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. n. 11/2011, modificata dalla L.R. n. 56/2011 e completata dalla Del. C.R. n. 68 del 26 ottobre 2011.

Negli allegati del PAER sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse, mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Del. n. 15 del 11 febbraio 2013 (Allegato 3 alla Scheda A.3).

d. - con il Dlgs 199/2021 sono state create le "aree e i siti idonei". Sono aree e siti ad alto potenziale per i vari impianti FER e in particolare per i fotovoltaici. I progetti di impianti fotovoltaici localizzati in "aree e i siti idonei" godono, oltre che delle semplificazioni già viste sopra, anche di specifiche disposizioni.

- All'[articolo 20](#) del Dlgs 199/2021 (vedi anche il suo comma 8) sono descritte le "aree e i siti idonei" Il DL 17/2022 art. 20 comma 3 ha stabilito poi che anche i beni in uso al Ministero della Difesa sono superfici e aree idonee ex art. 20 Dlgs 199/2021 e per gli stessi si esprime la Soprintendenza speciale PNRR.

1. Sono state definite/ampliate le aree idonee all'installazione di impianti rinnovabili ex-lege nelle more dell'individuazione delle stesse da parte delle Regioni, esse sono:

- Aree dove sono già installati impianti della stessa fonte e vengono realizzate modifiche non sostanziali
- Aree e siti oggetto di bonifica
- Cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale
- Aree nelle disponibilità di Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali
- Solo per gli impianti fotovoltaici e in assenza di vincoli paesaggistici:
 - Aree agricole entro un raggio di 300 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere
 - le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento
 - le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri

Art. 3 - Tecnologie e Tipologie impiantistiche, campo di applicazione

Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili di seguito descritti

FOTOVOLTAICO

- **Solare fotovoltaico:** la componente principale dell'impianto fotovoltaico sono i pannelli fotovoltaici, composti da una serie di celle fotovoltaiche, in grado di trasformare la radiazione solare in energia elettrica grazie alla presenza di un materiale semiconduttore, ossia il silicio. I materiali semiconduttori, una volta colpiti dalla luce solare, hanno la capacità di generare un flusso di corrente elettrica grazie al movimento di elettroni.
- **Solare termico:** la radiazione solare può essere utilizzata anche per riscaldare l'acqua sanitaria oppure gli ambienti, sia nelle abitazioni residenziali sia nelle aziende. Il principale dispositivo dell'impianto solare termico è il collettore termico: il suo scopo è quello di riscaldare un liquido, detto fluido termovettore, il quale poi si muove all'interno dell'impianto portando calore alle zone desiderate.

- **Solare termodinamico:** un impianto solare termodinamico è una tecnologia che integra all'impianto solare termico una pompa di calore. Ciò che lo distingue dagli altri sistemi che sfruttano l'energia rinnovabile è il fatto che questo impianto funziona tutto l'anno e durante l'arco dell'intera giornata grazie alla presenza della pompa di calore che interviene quando l'energia solare non è disponibile: la tecnologia innovativa che utilizza permette all'impianto di funzionare incondizionatamente, senza risentire di alcuna limitazione quando il clima non è dei migliori.

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

La conversione energetica della biomassa può avvenire in centrali termoelettriche o in piccoli impianti (industriali o domestici) secondo diverse modalità.

Il contenuto calorico delle biomasse può infatti essere sfruttato attraverso molteplici processi basati su diverse tecnologie: a seconda del tipo e della composizione, possono essere o bruciate per fornire calore, o convertite in altro combustibile (metano, etanolo, metanolo, prodotti carboniosi) o usate direttamente per la generazione di energia elettrica.

Le diverse modalità si distinguono sulla base di molte variabili, fra cui la grandezza dell'impianto, la destinazione d'uso, le tipologie di componenti relativi alla fase di combustione e trattamento dei fumi.

Nella sua trasformazione da materia prima a energia, la biomassa subisce una serie di processi e trasformazioni che vanno dai processi di pre-trattamento (alcune fonti come la legna non necessitano di tali trattamenti), ai processi di trasformazione (come nel caso degli scarti vegetali, dei rifiuti urbani o delle colture oleose), alla conversione di biomassa in energia termica, alla conversione di energia termica in energia elettrica. Non tutti questi passaggi, naturalmente, possono essere presenti nello stesso impianto: si deve quindi distinguere tra impianti che bruciano biomassa trattata altrove e quelli che integrano i due processi.

EOLICO

Il generatore eolico, noto anche come aerogeneratore, è uno strumento capace di convertire l'energia cinetica del vento in energia elettrica: è certamente il componente di maggior rilievo di un impianto eolico, in quanto permette di sfruttare un'energia rinnovabile come il vento.

è possibile classificarli in due categorie principali:

- **Generatori ad asse orizzontale:** questa prima tipologia di generatore di energia eolica ha una potenza variabile da pochi KW fino a 10 MW, e più; la sua caratteristica distintiva è quella di offrire una resistenza minima all'avanzamento del vento. I generatori ad asse orizzontale sono usualmente costituiti da una torre di acciaio al vertice della quale si trova l'aerogeneratore, costituito da un generatore elettrico azionato da un sistema di pale - detto rotore. È importante sottolineare che per ottenere e mantenere prestazioni elevate, l'asse di rotazione viene controllato per trovarsi in posizione parallela alla direzione del vento.
- **Generatori ad asse verticale:** a differenza della tipologia ad asse orizzontale, il funzionamento dei generatori eolici ad asse di rotazione verticale non è influenzato dalla direzione del vento; per questo, grazie alla struttura composta da un numero esiguo di parti mobili.

Art. 4 - Regime giuridico delle autorizzazioni, procedure autorizzative

Le procedure autorizzative da seguire per arrivare all'installazione di un impianto, alimentato da fonti rinnovabili (eventualmente operante in assetto cogenerativo), sono semplificate al massimo e variano in base alla sua tipologia, grandezza e potenza

Di seguito vengono richiamate le procedure autorizzative utilizzabili per arrivare all'installazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.

- **Autorizzazione unica** art. 13 LR 39/2005 per gli impianti più impattanti, rilasciata dalla Regione, che tiene luogo o in cui confluiscono tutti gli atti necessari a costruire sia l'impianto che le opere connesse, compreso il permesso di costruzione.

Sotto determinate taglie di impianto l'autorizzazione energetica è sostituita da:

- **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), o Procedura Abilitativa Semplificata (Pas)** ai sensi del decreto legislativo 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE").

La **Pas** (dichiarazione accompagnata da relazione progettuale) è quella procedura abilitativa che, ai sensi del DLgs 28/2011, nel caso di impianti da fonti rinnovabili ha sostituito la presentazione della vecchia DIA (e in realtà non è molto diversa da quest'ultima, vedi articoli 6 e 44 del DLgs 28/2011).

La "procedura abilitativa semplificata" prevede che "... chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore".

La legge regionale 39/2005 prevede inoltre che la relazione tecnica del progettista assevera la conformità delle opere anche alla stessa legge, alle sue disposizioni attuative, al Piano energetico regionale nonché a quanto previsto all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014 (le asseverazioni della SCIA edilizia).

Se alla PAS sono allegati tutti gli atti/nullaosta preventivi necessari dopo 30 giorni si può procedere con l'intervento. Se invece sono da acquisire atti di assenso di competenza comunale "il Comune provvede a renderli tempestivamente". Se sono da acquisire atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, l'amministrazione comunale provvederà ad acquisirli d'ufficio anche tramite apposita conferenza di servizi.

La relazione di asseverazione dovrà avere i contenuti richiesti dall'art. 6 del D.lgs. 28/2011 e quelli di cui all'art. 16 bis della l.r. 39/2005 (asseverazioni al Piano energetico regionale e le asseverazioni già obbligatorie per la SCIA edilizia). Mentre gli elaborati tecnici devono tenere conto anche del DM 10/09/2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili).

- **Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA)**, per alcune tipologie di fotovoltaico, ai sensi del [decreto legislativo 28/2011](#),

Sugli impianti a fonte rinnovabile il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con legge 120/2020), aggiungendo al testo del decreto legislativo 28/2011 un articolo 6 bis, ha individuato un ulteriore tipo di titolo abilitativo alla realizzazione e messa in esercizio degli stessi: una particolare "dichiarazione asseverata" accompagnata da una relazione progettuale.

- fotovoltaico con moduli collocati su coperture di edifici residenziali, di edifici a uso produttivo e di fabbricati rurali.
- fotovoltaico *in sostituzione* di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

Per usare la *dichiarazione* è necessario essere al di fuori delle zone A di cui al DM 2 aprile 1968, numero 1444 (tipo centri storici e assimilabili: vedere i piani urbanistici al Comune) e sono comunque esclusi gli immobili tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio). Il proprietario o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta una dichiarazione con la quale viene attestato il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie. A tal fine la dichiarazione è accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali. Alla dichiarazione sono allegati anche gli elaborati tecnici, redatti dal gestore della rete, per la connessione alla rete elettrica.

Con la dichiarazione art. 6 bis il progetto di impianto fotovoltaico non è sottoposto a valutazioni ambientali e paesaggistiche né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati e il privato può iniziare a realizzare l'impianto subito dopo il suo deposito.

- **semplice comunicazione preventiva** (nel caso di intervento considerato "attività libera": "libera" non in quanto "senza regole" ma in quanto "senza necessità di autorizzazione specifica"), da presentarsi al Comune territorialmente competente ai sensi dell'art.17 della legge regionale 39/2005 "Dispisizioni in materia di energia".

Comunicazione preventiva CIL per le attività libere energetiche

Riguarda le tipologie di opere di cui alla LR 39/2005 art. 17 commi 2, 3, 4, 6, 7 e 9 ma anche le fattispecie aggiunte dalle norme statali del 2021-2022:

Per questi interventi potrà essere data una comunicazione preventiva al Comune senza allegare documentazione firmata da tecnici;

CILA Comunicazione preventiva asseverata al Comune per l'installazione, in edifici esistenti, di impianti di produzione energetica

Riguarda l'installazione, come manutenzione straordinaria edilizia, di impianti di produzione energetica a servizio degli edifici. I casi sono specificati alla [pagina autorizzazioni rinnovabili](#)

Trattandosi di attività considerate come "manutenzione straordinaria" e quindi ricomprese nelle fattispecie di cui all'articolo 6 bis del DPR 380/2001, la comunicazione in questione deve contenere (per il comma 4 dello stesso articolo 6 bis) l'asseverazione di un tecnico abilitato di rispetto delle regole vigenti: è una "Comunicazione Inizio Lavori Asseverata" e si utilizza il modulo CILA, barrando la casella 1.1 alle "dichiarazioni del progettista" e descrivendo l'interventi.

Art. 5 - ATTIVITA' DI INDIRIZZO E SOSTEGNO DEL COMUNE PER INSTALLAZIONE RINNOVABILI

5.1 Comunità energetiche (CER)

la normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili consiste nell'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) e nel D.Lgs. 199/2021, che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Le comunità energetiche rinnovabili sono un soggetto giuridico che:

- Si basa sulla partecipazione aperta e volontaria.
- È costituito da persone fisiche, PMI, enti locali, comprese le amministrazioni comunali.
- Ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera

Le comunità energetiche rappresentano una forma d'azione collettiva e collaborativa per la transizione energetica. Un nucleo di realtà che scelgono di alimentare le proprie utenze con energia pulita, autoprodotta e condivisa. L'opportunità che permette di migliorare l'impatto ambientale dei singoli e della collettività, di ridurre i costi in bolletta, contribuire allo sviluppo di reti energetiche sostenibili e accedere agli incentivi per l'energia condivisa.

Il Comune di Collesalveti ha attivato un percorso per la costituzione di CER sul territorio ed individuare modalità per coinvolgere sul proprio territorio gli utenti finali (pubblici e privati) interessati a partecipare alla CER, anche tramite *Manifestazioni di Interesse* pubbliche.

Con provvedimenti attuativi da approvare con atto della Giunta Municipale si provvederà alla individuazione delle possibili configurazioni di CER che possono essere costituite sul territorio del Comune, con l'obiettivo di ridurre i costi delle utenze comunali energivore e di supportare aziende e famiglie a ridurre i costi dell'energia e la documentazione contrattuale necessaria per regolare i rapporti tra i membri della comunità (statuto, regolamento della CER)

5.2 Edilizia sostenibile

In riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento all'art. 217 della L.R. 65/2014 "Edilizia sostenibile, finalità ed azioni pubbliche", con il vigente Regolamento edilizio Comunale, a cui si rimanda, il comune applica incentivi dimensionali delle costruzioni e sconti sugli importi di urbanizzazione primaria e secondaria, per gli interventi di edilizia sostenibile ed installazione di impianti di energia rinnovabili.

5.3 Aree oggetto di ripristino ambientale conseguente ad attività estrattiva

Per le aree oggetto di avvenuto ripristino ambientale conseguente ad attività estrattiva , (*localizzati in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti*), viene incentivata, nell'intervento di recupero dell'area, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti a biomassa e impianti fotovoltaici).

I singoli progetti saranno definiti con specifica proposta, in accordo con l'A.C.

5.4 IMPIANTI AGRIVOLTAICI

Gli impianti agrivoltaici sono impianti fotovoltaici che consentano di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili

Per la loro individuazione, si applicano le definizioni di cui all' art. 2 del decreto legislativo n.199 del 2021 e le seguenti:

- a) Attività agricola: produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- b) Impresa agricola: imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o in forma societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e s.m.i., se persona giuridica, e consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole;
- c) Impianto fotovoltaico: insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell'effetto fotovoltaico; esso è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche in corrente alternata o in corrente continua e/o di immetterla nella rete distribuzione o di trasmissione;
- d) Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione;
- e) Impianto agrivoltaico avanzato: impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.:
- i) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- ii) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici;
- f) Sistema agrivoltaico avanzato: sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area;

Art. 6 - ACCORDI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – misure compensative

Al fine di garantire la sostenibilità degli interventi di realizzazione di impianti F.E.R. in sede di realizzazione e gestione, la definizione delle modalità di mitigazione previste dal presente regolamento oltre che un corretto inserimento urbanistico e conformità agli strumenti urbanistici esistenti, nonché per assicurare lo smantellamento e la rimessa in pristino delle aree al termine della vita utile degli impianti, i proponenti degli interventi impiantistici con produzione di energia **assoggettati alle seguenti procedure autorizzative:**

- Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione o
- Procedura Abilitativa Semplificata (Pas) ai sensi del decreto legislativo 28/2011

localizzati **al di fuori del territorio** urbanizzato (così come individuato ai sensi dell'art. 4 dell L.R. n. 65/2014) e comunque **in aree agricole**, sono soggetti alla sottoscrizione di appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale, in conformità all'All. 2 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/9/2010), riportanti le misure compensative, e di riequilibrio ambientale eventualmente stabilite in sede di conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, nonché le modalità di mitigazione e i termini di inserimento urbanistico e territoriale (conformemente agli strumenti di pianificazione) e di attuazione degli impegni sopra individuati.

Sulla base della normativa in vigore sono individuate le seguenti dimensioni di riferimento delle diverse tipologie impiantistiche:

SOLARE FOTOVOLTAICO A TERRA	> 1 MWp
EOLICO	> 60 kW
BIOMASSE	> 300 kWe
COGENERAZIONE	> 1 MWe

Per le norme in vigore al momento del deposito della proposta i testi normativi da prendere a riferimento sono quelli pubblicati su Burt e Gazzetta Ufficiale

Lo schema di accordo e i relativi contenuti, è assoggettato all'approvazione della Giunta Municipale.

L'adempimento di cui sopra dovrà essere formalizzato prima o contestualmente all'attivazione della procedura abilitativa.

Art. 7 - norma transitoria

Il presente Regolamento si uniforma in maniera cogente ed automatica alle eventuali future modifiche del quadro normativo di carattere sovraordinato.

L'ammissibilità degli interventi attuabili in base allo stesso viene subordinata alla verifica di conformità agli strumenti di pianificazione.

Per le procedure autorizzative si richiede il rispetto delle normative di settore a regime speciale (vincolo Codice, vincolo idrogeologico e pericolosità idraulica, ecc.).